

In questo numero:

- **IIDD: detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**
- **Bonus investimenti: limitazioni**
- **Controllo ADE sui corrispettivi e quadro VT**
- **Collegio sindacale: verifica nuovi parametri esercizi 2018-2019**
- **Fiscalità internazionale: il credito per imposte estere in assenza delle formalità di legge**

Legal

- **"Abuso" dei permessi ex L. 104/1992: il lavoratore può essere legittimamente licenziato per giusta causa.**

IIDD: DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Con la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) sono state introdotte importanti **novità** in materia di detrazioni fiscali per gli **interventi di efficienza energetica**. In particolare, dall'1.1.2020, lo sconto in fattura (relativo al **credito d'imposta spettante**) sarà fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (D.M. 26.6.2015) e con un importo di lavori **pari o superiore a 200.000 euro**. Inoltre il soggetto avente diritto alle **detrazioni** può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un **contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto, che sarà **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi; a quest'ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente **in compensazione**, in **cinque quote annuali di pari importo**. La norma precisa altresì che il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, mentre è **esclusa** la possibilità di **cessione a istituti di credito** e a intermediari finanziari. Sono **prorogate al 31.12.2020**: - le detrazioni IRPEF e IRES, nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*); - la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Diverse altre modifiche ed abrogazioni di agevolazioni in materia sono previste ai commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge di bilancio.

BONUS INVESTIMENTI: LIMITAZIONI

Tra i requisiti posti dall'art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, per usufruire del **credito d'imposta** sull'acquisto di **beni strumentali nuovi**, uno prevede che gli stessi siano destinati a **strutture produttive situate nel territorio dello Stato**; tale requisito è richiesto sia per i beni **ordinari**, sia per quelli classificati **industria 4.0**. Secondo quanto chiarito in passato dall'Agenzia, l'agevolazione è perduta anche se le strutture produttive poste fuori dal territorio dello Stato appartengono a colui che ha compiuto l'investimento. Non è stato chiarito se il **temporaneo utilizzo** fuori del territorio dello Stato sia in contrasto con l'agevolazione. Altra **limitazione** all'agevolazione è costituita dall'eventuale **vendita del cespite**: se **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento il bene strumentale è ceduto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dalla originaria base di calcolo il relativo costo. Quindi, ad esempio, per i beni acquistati nel 2020, l'**obbligo** di mantenerli nella **proprietà dell'acquirente** sul territorio dello Stato è **fino al 31.12.2022**. Facendo riferimento a chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia, il credito d'imposta **non** è soggetto a **rideterminazione** in caso di **investimenti sostitutivi** per i beni di cui all'Allegato <A> della Legge n. 232/2016.

CONTROLLO ADE SUI CORRISPETTIVI E QUADRO VT

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha segnalato che l'Agenzia delle Entrate sta recapitando avvisi di anomalia ai soggetti passivi Iva che, in base ai controlli, risulterebbero non aver inviato i dati dei **corrispettivi giornalieri per il periodo compreso tra i mesi di Luglio e Novembre 2019**. Nello specifico, l'Agenzia sta informando i soggetti destinatari di non aver ricevuto i dati dei corrispettivi, nonostante il contribuente abbia dichiarato nel Modello IVA 2019 di aver effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT) e di aver realizzato un volume di affari superiore a 400.000 euro (quadro VE). In caso di effettivo riscontro delle anomalie, viene richiesto al contribuente di verificare ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione. Tuttavia, secondo quanto evidenziato dal CNDCEC "*nella maggior parte dei casi la situazione risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali*". L'Agenzia infatti, ha tenuto solo conto dei dati risultanti dai quadri senza ulteriori controlli in ordine ai dati delle fatture emesse nello stesso periodo dai soggetti interessati. Al riguardo, il CNDCEC ha avanzato all'Agenzia richiesta di emanare tempestivamente, un comunicato per rassicurare gli operatori interessati circa la possibilità di **non fornire** risposta a tale avviso ricevuto. Si ricorda peraltro che in occasione di Telefisco 2020, l'Agenzia ha confermato la possibilità di "sostituire" gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con l'emissione della fattura.

COLLEGIO SINDACALE: VERIFICA NUOVI PARAMETRI ESERCIZI 2018-2019

Con l'emendamento inserito nel decreto *milleproroghe*, il legislatore ha modificato l'art. 379, comma III, primo periodo, del Codice della crisi, stabilendo che i **due esercizi** da prendere in esame, per la verifica del **superamento dei limiti** per la **nomina del Collegio sindacale**, sono diventati il **2018** ed il **2019**; di conseguenza, in caso di superamento, il **primo bilancio da assoggettare a revisione** è quello relativo all'esercizio che si chiuderà il **31 dicembre 2020**. A questo punto le società che già hanno provveduto a nominare il revisore per il controllo dei bilanci 2019-2021, pur non essendone tenuti in base alle nuove norme, **possono** comunque **confermare l'incarico**, oppure, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. *i-* del D.M. 28.12.2012 n. 261, **revocare** per giusta causa **l'organo nominato**, per **sopravvenuta insussistenza dell'obbligo** di revisione legale (per **intervenuta carenza dei requisiti di legge**).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: IL CREDITO PER IMPOSTE ESTERE IN ASSENZA DELLE FORMALITÀ DI LEGGE

Quando un soggetto è **fiscalmente residente in Italia**, ma percepisce **redditi esteri**, si trova spesso in una situazione di **doppia imposizione economica**: il reddito percepito viene tassato due volte, prima nello Stato della fonte e poi nello Stato di residenza. Tale fattispecie può essere evitata tramite l'applicazione di un **credito per imposte estere**. Nel sistema di credito di imposta, la doppia imposizione è eliminata imputando all'imposta dovuta nello Stato di residenza l'imposta pagata nello Stato in cui il reddito è prodotto. L'art. **165 co. 8 del TUIR** subordina la possibilità di scomputare dell'IRPEF o dall'IRES la tassazione subita oltreconfine sui redditi conseguiti all'estero alla **presentazione della dichiarazione dei redditi**. Tuttavia, in caso di omessa dichiarazione, se vi sono **disposizioni convenzionali** maggiormente favorevoli, la detrazione è riconosciuta **senza** la necessità di verificare il rispetto dei più stringenti requisiti fissati dalla norma nazionale. Vi sono casi in cui la giurisprudenza ha, difatti, riconosciuto il diritto alla detrazione pur in carenza di dichiarazione italiana (C.T. Reg. Lombardia, sentenza 19 gennaio 2016 n.233/32/16; C.T. Reg. Perugia 15 maggio 2017 n. 166/3/17).

LEGAL**"ABUSO" DEI PERMESSI EX L. 104/1992: IL LAVORATORE PUÒ ESSERE LEGITTIMAMENTE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA.**

È **legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore dipendente in caso di suo "abuso" dei permessi ex art. 33, co. 3, della legge n. 104 del 1992**. È quanto statuito dalle Autorità giudiziarie di tutti i tre gradi di giudizio, a decisione della controversia radicata da un lavoratore dipendente che ha impugnato il licenziamento irrogato dal proprio datore di lavoro, argomentandone l'illiceità per assenza di giusta causa. Invero, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con **sentenza n. 1394/20**, rigettando le deduzioni del ricorrente, ha da ultimo confermato la legittimità del licenziamento a fronte della illiceità del comportamento del lavoratore subordinato, il quale aveva utilizzato tali permessi spendendo solo un tempo del tutto esiguo di essi per assistere il proprio familiare in condizioni di disabilità, servendosi della restante parte per interessi propri in alcun modo connessi al suo sostegno diretto o indiretto. La Suprema Corte, invero, avvalorando gli orientamenti assunti dai competenti Giudici di merito e del gravame, ha confermato l'orientamento dalla stessa già assunto in precedenza, in base al quale **integra un'ipotesi di abuso del diritto, tale da configurare una giusta causa di licenziamento, il comportamento del lavoratore dipendente che non usufruisca del permesso in coerenza con la funzione dello stesso**, violando l'affidamento riposto dal datore di lavoro e perfezionando, altresì, **"nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale"**. Rigettato, dunque, il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

MERCATO FINANZIARIO

| EURIBOR | 27/02/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | CAMBI | 27/02/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | SPREAD | 27/02/20 | 31/12/19 | 31/12/18 |
|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 3 mesi | (0,43) | (0,38) | (0,31) | Euro - Usd | 1,096 | 1,123 | 1,145 | Btp vs BUND 10 years | 163,0 | 158,8 | 246,9 |
| 6 mesi | (0,38) | (0,32) | (0,24) | Euro - yen | 120,5 | 121,9 | 125,9 | | | | |
| 1 anno | (0,30) | (0,25) | (0,12) | | | | | | | | |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.